



2018000543

PROT. N° \_\_\_\_\_

DA CITARE NELLA RISPOSTA

15 FEB 2018

Roma, 15 febbraio 2018

Spett.le  
Technomeccanica S.r.l.  
Via Trento, 15  
37124 Verona

Nota trasmessa via PEC: [technomeccanica@eurspa.it](mailto:technomeccanica@eurspa.it)

**Oggetto: Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiera degli edifici di EUR S.p.A.**

#### Provvedimento di esclusione

Premesso che

- In data 25 luglio 2017, con Determinazione del Procuratore Speciale di EUR S.p.A n. 22, EUR S.p.A. ha indetto una manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere da posizionare sulle aste portabandiera degli edifici di proprietà di EUR S.p.A.;
- in data 26 luglio 2017 è stato pubblicato, sul sito istituzionale di EUR S.p.A., l'avviso a manifestare interesse;
- in data 21 agosto 2017, nel rispetto dei termini fissati nell'avviso di cui al precedente punto, è pervenuto presso EUR S.p.A. il plico inviato da codesta spettabile Società contenente l'offerta;
- l'avviso a manifestare interesse prevede all'art. 6) "requisiti di partecipazione" - comma 1 "requisiti di ordine generale", l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice);
- nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del suddetto avviso, sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di gara dal concorrente in indirizzo;

Considerato che:

- nel plico inviato, relativamente al requisito di cui all'art 6 comma 1 dell'avviso, il concorrente, alla pagina 4 del modello 1, ha dichiarato, ai sensi dell'art 76 del D.P.R.



445/2000 "di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016";

- nell'ambito delle verifiche circa il possesso dei requisiti è emerso che nel certificato del casellario Giudiziale, dell'amministratore Unico di Codesta Società, Carlo Rasconi, risultano iscritti due provvedimenti e precisamente:
  1. 23/04/1999 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art.444, 445CPP) della Prefettura di Verona irrevocabile il 17/05/1999 – 1° reato) omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie Art. 37. L.24/11/1981 n.689 (commesso il 25/02/1998 in Verona) ; circostanza : Art.62 bis C.P.; dispositivo: Reclusione mesi 1 giorni 20; Sostituita la pena: Reclusione mesi 1 e giorni 20 con multa Lire 3.750.000 (pari a Euro 1.936,71) ammesso al pagamento rateale in 6 rate; Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento >>15/10/2007 con ordinanza del Tribunale di Verona; applicato l'indulto ai sensi della L.31/07/2006 N.241; Sanzioni Sostitutive condonate: Sanzione pecuniaria sostitutiva 1.936,71 Euro;
  2. 17/11/2015 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445CPP) del G.U.P. Tribunale di Verona irrevocabile il 28/12/2015 – 1° reato) Bancarotta Fraudolenta Art.216 n.1 R.D. 16/03/1942N.267 (commesso il 13/07/2011 in Verona); Circostanze: Art.216 n.2 R.D.16/03/1942N. 267, Art.219 R.D.16/03/1942N.267, Art.223 R.D.16/03/1942N.267; Recidiva: Art.99 comma 4 2^ ipotesi C.P. (reiterata infraquinquennale); Dispositivo: Reclusione anni 1 mesi 9; Benefici: Sospensione condizionale della pena ai sensi dell'Art.163 C.P.;
- in data 7 novembre 2017, EUR S.p.A., con nota prot. n. 2017004191, trasmessa tramite PEC a Codesta Spettabile Società, ha formulato specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla mancanza del possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara, art. 6, comma 6.1, "requisiti di ordine generale", relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e per quanto attiene alla presentazione, all'interno del plico, di una dichiarazione non veritiera. EUR S.p.A., tenuto conto delle gravi conseguenze di legge connesse alle condotte sopra richiamate, ha, pertanto, richiesto, con la massima urgenza, ogni chiarimento utile al riguardo, chiedendo a codesta spettabile società di specificare in particolare:



- a) le ragioni dell'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva delle condanne riportate;
  - b) i chiarimenti circa le condanne riportate (con indicazione dell'importo annuo e complessivo dell'omessa o falsa dichiarazione per il primo reato e le circostanze che hanno portato alla condanna per il secondo reato).
- nella nota di cui al punto precedente EUR S.p.A ha inoltre fissato, quale termine per la ricezione dei chiarimenti richiesti, il giorno 14 novembre 2017;
  - ad oggi non risulta pervenuto ad EUR S.p.A nessun riscontro da parte di Codesta Spettabile Società.

Premesso e considerato quanto sopra, occorre preliminarmente evidenziare che – in ordine agli obblighi dichiarativi posti a carico di ciascun concorrente per la partecipazione alle procedure di affidamento e, più in generale, per quanto attiene al rispetto dei principi di buona fede e diligenza nei confronti della stazione appaltante – il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che rendere una dichiarazione non veritiera (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta, e dunque dalla colposità o dolosità della condotta, che non rilevano ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara) e comunque incompleta, non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di moralità professionale (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192). A tal proposito, secondo un principio più volte richiamato dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa "il concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara – in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante" (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 11/04/2016, n. 1412; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943; 14 maggio 2013, n. 2610; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; III, 5 maggio 2014, n. 2289); Si precisa, ad ogni buon conto, che – alla luce della nuova causa di esclusione inserita dal D.lgs. n. 56/2017 nell'ambito del comma 5 dell'art. 80, alla lett. *f-bis*) – le stazioni appaltanti escludono "l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"; in tale ipotesi, in base al dettato dell'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*), l'esclusione dalla gara si configura quale atto vincolato, non rimesso, dunque, al potere discrezionale della stazione appaltante;

Considerato, inoltre, che – secondo quanto espressamente delineato al punto 2.1 delle Linee guida n. 6, di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.



19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017 – “rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento”; e che, in particolare – così come previsto dal punto 2.2 delle sopra richiamate linee guida – la condanna non definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta rileva, specificamente, quale causa di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

Constatata, nel caso di specie, la mancanza del possesso del requisito previsto dal Disciplinare di gara, art. 6, comma 6.1, “requisiti di ordine generale”, relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la presentazione da parte di Codesta Spettabile Società, all'interno del plico, di una dichiarazione non veritiera ed incompleta,

Tanto premesso, considerato, rilevato e constatato,

il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della documentazione in atti e tenuto conto, altresì, della mancata trasmissione da parte di Codesta Spettabile Società degli specifici chiarimenti – inerenti alle ragioni dell'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva delle condanne sopra riportate – come sopra ampiamente indicato,

#### DISPONE

1. l'esclusione di Codesta Spettabile Società dalla presente procedura di gara per carenza del possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto l'operatore economico rientra nelle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) e lettera f-bis) del Codice;
2. di dare segnalazione all'A.N.AC., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio secondo le modalità ed i termini previsti dal d.lgs. 104/2010 e s.m.i.

*Il Responsabile Unico del Procedimento*

*P.I. Mauro Cappelletto*

Da "eurspagare" <eurspagare@pec.it>  
 A "technomeccanica@legalmail.it" <technomeccanica@legalmail.it>  
 Data giovedì 15 febbraio 2018 - 15:05

**Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiere degli edifici di EUR S.p.A. - Provvedimento di esclusione**

**Oggetto: Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiera degli edifici di EUR S.p.A.**

**Provvedimento di esclusione**

Premesso che

- In data 25 luglio 2017, con Determinazione del Procuratore Speciale di EUR S.p.A n. 22, EUR S.p.A. ha indetto una manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere da posizionare sulle aste portabandiera degli edifici di proprietà di EUR S.p.A.;
- in data 26 luglio 2017 è stato pubblicato, sul sito istituzionale di EUR S.p.A., l'avviso a manifestare interesse;
- in data 21 agosto 2017, nel rispetto dei termini fissati nell'avviso di cui al precedente punto, è pervenuto presso EUR S.p.A. il plico inviato da codesta rispettabile Società contenente l'offerta;
- l'avviso a manifestare interesse prevede all'art. 6) "requisiti di partecipazione" - comma 1 "requisiti di ordine generale", l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice);
- nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del suddetto avviso, sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di gara dal concorrente in indirizzo;

Considerato che:

- nel plico inviato, relativamente al requisito di cui all'art 6 comma 1 dell'avviso, il concorrente, alla pagina 4 del modello 1, ha dichiarato, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000 *"di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"*;
- nell'ambito delle verifiche circa il possesso dei requisiti è emerso che nel certificato del casellario Giudiziale, dell'amministratore Unico di Codesta Società, Carlo Rasconi, risultano iscritti due provvedimenti e precisamente:
  1. *23/04/1999 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art.444, 445CPP) della Prefettura di Verona irrevocabile il 17/05/1999 – 1° reato) omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie Art. 37. L.24/11/1981 n.689 (commesso il 25/02/1998 in Verona) ; circostanza : Art.62 bis C.P.; dispositivo: Reclusione mesi 1 giorni 20; Sostituita la pena: Reclusione mesi 1 e giorni 20 con multa Lire 3.750.000 (pari a Euro 1.936,71) ammesso al pagamento rateale in 6 rate; Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento >>15/10/2007 con ordinanza del Tribunale di Verona; applicato l'indulto ai sensi della L.31/07/2006 N.241; Sanzioni Sostitutive condonate: Sanzione pecuniaria sostitutiva 1.936,71 Euro;*
  2. *17/11/2015 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445CPP) del G.U.P. Tribunale di Verona irrevocabile il 28/12/2015 – 1° reato) Bancarotta Fraudolenta*

*Art.216 n.1 R.D. 16/03/1942N.267 (commesso il 13/07/2011 in Verona); Circostanze: Art.216 n.2 R.D.16/03/1942N. 267, Art.219 R.D.16/03/1942N.267, Art.223 R.D.16/03/1942N.267; Recidiva: Art.99 comma 4 2^ ipotesi C.P. (reiterata infraquinquennale); Dispositivo: Reclusione anni 1 mesi 9; Benefici: Sospensione condizionale della pena ai sensi dell'Art.163 C.P.;*

- in data 7 novembre 2017, EUR S.p.A., con nota prot. n. 2017004191, trasmessa tramite PEC a Codesta Spettabile Società, ha formulato specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla mancanza del possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara, art. 6, comma 6.1, "requisiti di ordine generale", relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e per quanto attiene alla presentazione, all'interno del plico, di una dichiarazione non veritiera. EUR S.p.A., tenuto conto delle gravi conseguenze di legge connesse alle condotte sopra richiamate, ha, pertanto, richiesto, con la massima urgenza, ogni chiarimento utile al riguardo, chiedendo a codesta spettabile società di specificare in particolare:
  - a) le ragioni dell'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva delle condanne riportate;
  - b) i chiarimenti circa le condanne riportate (con indicazione dell'importo annuo e complessivo dell'omessa o falsa dichiarazione per il primo reato e le circostanze che hanno portato alla condanna per il secondo reato).
- nella nota di cui al punto precedente EUR S.p.A ha inoltre fissato, quale termine per la ricezione dei chiarimenti richiesti, il giorno 14 novembre 2017;
- ad oggi non risulta pervenuto ad EUR S.p.A nessun riscontro da parte di Codesta Spettabile Società.

Premesso e considerato quanto sopra, occorre preliminarmente evidenziare che – in ordine agli obblighi dichiarativi posti a carico di ciascun concorrente per la partecipazione alle procedure di affidamento e, più in generale, per quanto attiene al rispetto dei principi di buona fede e diligenza nei confronti della stazione appaltante – il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che rendere una dichiarazione non veritiera (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta, e dunque dalla colposità o dolosità della condotta, che non rilevano ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara) e comunque incompleta, non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di moralità professionale (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192). A tal proposito, secondo un principio più volte richiamato dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa "il concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara – in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante" (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 11/04/2016, n. 1412; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943; 14 maggio 2013, n. 2610; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; III, 5 maggio 2014, n. 2289);

Si precisa, ad ogni buon conto, che – alla luce della nuova causa di esclusione inserita dal D.lgs. n. 56/2017 nell'ambito del comma 5 dell'art. 80, alla lett. *f-bis*) – le stazioni appaltanti escludono "l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"; in tale ipotesi, in base al dettato dell'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*), l'esclusione dalla gara si configura quale atto vincolato, non rimesso, dunque, al potere discrezionale della stazione appaltante;

Considerato, inoltre, che – secondo quanto espressamente delineato al punto 2.1 delle Linee guida n. 6, di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008

dell'11 ottobre 2017 – “rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento”; e che, in particolare – così come previsto dal punto 2.2 delle sopra richiamate linee guida – la condanna non definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta rileva, specificamente, quale causa di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

Constatata, nel caso di specie, la mancanza del possesso del requisito previsto dal Disciplinare di gara, art. 6, comma 6.1, “requisiti di ordine generale”, relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la presentazione da parte di Codesta Spettabile Società, all'interno del plico, di una dichiarazione non veritiera ed incompleta,

Tanto premesso, considerato, rilevato e constatato,

il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della documentazione in atti e tenuto conto, altresì, della mancata trasmissione da parte di Codesta Spettabile Società degli specifici chiarimenti – inerenti alle ragioni dell'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva delle condanne sopra riportate – come sopra ampiamente indicato,

#### DISPONE

1. l'esclusione di Codesta Spettabile Società dalla presente procedura di gara per carenza del possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto l'operatore economico rientra nelle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) e lettera f-bis) del Codice;
2. di dare segnalazione all'A.N.AC., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio secondo le modalità ed i termini previsti dal d.lgs. 104/2010 e s.m.i.

*Il Responsabile Unico del Procedimento*

*P.I. Mauro Cappelletto*

Si allega di seguito la nota Prot.EUR n. 2018000543 relativa al provvedimento di esclusione inerente alla manifestazione di cui in oggetto.

**EUR S.p.A.**  
Servizio Acquisti e Gare  
Via Ciro il Grande, 16  
00144 - Roma (Italia)  
T: +39.06.54251  
@: [gare@romaeur.it](mailto:gare@romaeur.it)  
pec: [eurspagare@pec.it](mailto:eurspagare@pec.it)

---

#### Allegato(i)

Bandiere - 20180215 - Prot.EUR n.2018000543.pdf (1621 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "eurspagare@pec.it" <eurspagare@pec.it>

Data giovedì 15 febbraio 2018 - 15:05

**CONSEGNA: Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiere degli edifici di EUR S.p.A. - Provvedimento di esclusione**

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/02/2018 alle ore 15:05:53 (+0100) il messaggio "Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiere degli edifici di EUR S.p.A. - Provvedimento di esclusione" proveniente da "eurspagare@pec.it" ed indirizzato a "technomeccanica@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec286.20180215150546.04994.10.1.68@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiere degli edifici di EUR S.p.A. - Provvedimento di esclusione" sent by "eurspagare@pec.it", on 15/02/2018 at 15:05:53 (+0100) and addressed to "technomeccanica@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec286.20180215150546.04994.10.1.68@pec.aruba.it

---

## Allegato(i)

postacert.eml (2275 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)